

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2016/278 del 21.12.98, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 24.03.03 e n. 2 del 23.01.2017)

INDICE

Titolo I – Principi Generali

Art. 1 - Oggetto e finalità' del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Titolo II – Il Procedimento

Art. 3 – Criteri generali

Art. 4 – Avvio del procedimento a iniziativa d'ufficio

Art. 5 – Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 6 – Contraddittorio con il contribuente

Art. 7 – Conclusione del procedimento

Titolo III – Effetti della definizione

Art. 8 – Effetti tributari

Art. 9 – Esercizio dell'ulteriore attività' accertatrice

Titolo IV – Versamenti

Art. 10 – Modalità' di versamento delle somme dovute

Titolo V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 11 – Disposizioni finali

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflazione del contenzioso, disciplina nel proprio ordinamento, ai sensi dell' art. 50 della L. N. 449 del 27.12.97, l'istituto dell'accertamento con adesione. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente, sulla base dei criteri dettati dal D.lgs. 19.6.1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.
2. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche e giuridiche soggetti passivi d'imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'accertamento con adesione si applica a tutti i tributi di pertinenza della Direzione Risorse Finanziarie e l'ambito oggettivo può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.
2. Esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi;
3. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.
4. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
5. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.
6. Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta talune conseguenze, quali:
 - a. l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 218/97, a tutti i soggetti obbligati;
 - b. la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti;
 - c. la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni.

Titolo II

Il procedimento

Art. 3

Criteri generali

1. La definizione dell'accertamento con adesione spetta al Direttore delle Risorse Finanziarie o, al fine di consentire una maggiore snellezza del procedimento, ai Dirigenti responsabili di ciascun Servizio competente alla gestione della rispettiva entrata.

2. L'istruttoria farà carico all'Ufficio della Posizione Organizzativa cui corrisponde il tributo interessato all'accertamento con adesione.

3. Il procedimento può essere attivato:

a. d'ufficio, per iniziativa della Direzione Risorse Finanziarie, o del Servizio competente alla gestione della rispettiva entrata, prima della notifica di un atto accertativo o di rettifica (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 218/97);

b. su istanza del contribuente:

- subordinatamente all'avvenuta notifica di un atto accertativo o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria (art. 6 del D.Lgs. 218/97);

- a seguito di accessi, ispezioni o verifiche, effettuati direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali. In tal caso al contribuente è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Art. 4

Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'avvio del procedimento di adesione si realizza attraverso l'invio al contribuente di uno specifico invito nel quale devono essere indicati:

a. i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;

b. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

c. gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio e la quantificazione degli importi dovuti.

2. Tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire sarà comunicato al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

3. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile, non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento. Resta salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli atti accertativi o di rettifica.

4. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente, in ordine alla data indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.

5. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione della Direzione Risorse Finanziarie o dei Servizi competenti alla gestione della rispettiva entrata.

6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'atto accertativo qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria.

Art. 5

Avvio del procedimento a iniziativa del contribuente

1. In base ai principi previsti dal comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 218/97, il contribuente può attivare il procedimento mediante la presentazione di una istanza in carta libera.

2. L'istanza deve contenere:

- i dati del contribuente, tra cui i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica (certificata ed ordinaria);

- i riferimenti all'atto accertativo o ai periodi e tributi cui si riferisce l'attività di accesso, ispezione e verifica;

- l'indicazione chiara ed esaustiva delle motivazioni che lo hanno indotto a presentarla e gli specifici elementi probatori, a supporto della sua posizione nei confronti dell'Amministrazione.

3. L'istanza deve essere presentata alla Direzione Risorse Finanziarie mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. La consegna deve avvenire prima dell'impugnazione dell'atto accertativo o di rettifica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

4. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della Commissione Tributaria Provinciale e provvedere a rimborsare le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.

5. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.

6. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. La sospensione non opera se l'istanza è dichiarata inammissibile in quanto tardiva o relativa a materia che esula dal campo applicativo dell'istituto.

7. La Direzione Risorse Finanziarie, o il Servizio competente alla gestione della rispettiva entrata, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza del contribuente, ha facoltà di formulare allo stesso un invito a comparire anche telefonicamente o telematicamente.

8. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.

9. La mancata comparizione del contribuente nel giorno individuato nell'invito di cui al precedente comma 8, comporta la rinuncia alla procedura e conseguentemente alla definizione dell'accertamento con adesione. Il differimento del contraddittorio è ammissibile solo in presenza di motivata richiesta da parte del contribuente di presentarsi alla Direzione Risorse Finanziarie entro e non oltre la data di invito a comparire.

10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'atto accertativo o di rettifica notificato.

Art. 6

Contraddittorio con il contribuente

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione.

Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione, con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale con le modalità previste dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto:

- a) dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale;
- b) dal Direttore delle Risorse Finanziarie o dal Responsabile di ciascun Servizio competente alla gestione della rispettiva entrata.

Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:

a) l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;

b) la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

2. Ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti interessate, in quanto, come espressamente previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 218/97, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire alla Direzione Risorse Finanziarie la quietanza o l'attestazione di pagamento.

Titolo III **Effetti della definizione**

Art. 8 *Effetti tributari*

1. In base ai principi di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, l'accertamento definito con adesione:

a. - non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;

b. - non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 218/97 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento;

c. - comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo per le violazioni concernenti il tributo o il contenuto delle dichiarazioni relative al periodo di imposta. Detta riduzione non si applica alle sanzioni derivanti dall'attività di liquidazione di cui al successivo comma 3 o dalla mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo;

d. - può essere corretto se presenta errori materiali o di computo.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.Lgs., qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un atto accertativo, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

3. La definizione non produce effetti sugli esiti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni originariamente presentate; pertanto le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione vengono applicate nella misura ordinaria.

4. Non sono comunque riducibili le sanzioni irrogate con atto diverso da quello con il quale viene definito l'accertamento dei tributi.

Art. 9 *Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice*

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di

sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento, e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.

Titolo IV *Versamenti*

Art. 10 *Modalità di versamento delle somme dovute*

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, nelle forme previste per ciascun tributo da leggi e regolamenti.
2. E' ammessa, inoltre, la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente con le modalità previste dal Regolamento delle Entrate tributarie e canoni.
3. In caso di pagamento rateale delle somme, il contribuente, ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione, deve versare entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto l'importo della prima rata.
4. La Direzione Risorse Finanziarie, o il Servizio competente alla gestione della rispettiva entrata, si riservano di valutare i casi di lieve inadempimento nei pagamenti rateali di cui all'art. 15-ter del DPR 602/73 o di ritardato pagamento non imputabile alla volontà del contribuente, previa presentazione di motivata istanza, al fine di evitare la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme.

Titolo V *Disposizioni finali*

Art. 11 *Disposizioni finali*

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 20.2.2017.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge se ed in quanto compatibili con i tributi comunali.